

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE OIL SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 138/1973 CONCERNENTE "L'ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE AL LAVORO" – ANNO 2018

Con riferimento all'applicazione nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n. 138 del 1973, ad integrazione di quanto già riferito nel precedente rapporto del 2015, si riportano di seguito gli aggiornamenti normativi intervenuti dalla presentazione dell'ultimo rapporto del 2015 ad oggi in materia di lavoro minorile.

PARTE I – AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2018 "Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto" (ALLEGATO 1).
- Legge 29 ottobre 2016, n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" (ALLEGATO 2).
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 "IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017." (ALLEGATO 3)
- Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)" (ALLEGATO 4).
- Articolo 10 della legge 7 luglio 2016 n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016) che ha modificato gli artt. 31 e 32 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e l'art. 28 del relativo regolamento attuativo, D.P.R. 31.8.1999, n. 394, introducendo anche per i minori di 14 anni l'obbligo del "Permesso di soggiorno individuale per i minori stranieri" in formato elettronico. Prima di tale novella legislativa i minori di 14 anni erano iscritti nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori (ALLEGATO 5).
- Decreto Legislativo n. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni" (ALLEGATO 6).

PARTE II

ARTICOLO 1

Si illustrano di seguito le politiche adottate nel nostro paese in materia di lavoro minorile.

❖ DPR 31 agosto 2016 “IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017.”

Il Piano nazionale d’Azione per l’infanzia e l’adolescenza (d’ora in poi Piano d’azione) è lo strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall’Italia per dare attuazione ai contenuti della Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e ai suoi Protocolli opzionali.

Con il IV Piano di azione, il Governo ha inteso valorizzare le indicazioni derivanti dalle Osservazioni conclusive all’Italia da parte del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, il monitoraggio del 7° e 8° report della Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC), gli esiti del monitoraggio del Terzo Piano di azione e le priorità tematiche delineate nel corso della IV Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza, tenutasi a Bari il 27 e 28 marzo 2014, le Raccomandazioni della Commissione Parlamentare per l’infanzia contenute nel documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile e il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2015 - 2017.

In considerazione dei contributi citati e del quadro socioeconomico attuale del Paese, per il Quarto Piano di azione le priorità tematiche individuate sono le seguenti:

1. Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie
2. Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico
3. Strategie e interventi per l’integrazione scolastica e sociale
4. Sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell’accoglienza.

Rispetto all’obiettivo di eliminare il lavoro minorile, si segnala che la priorità del Piano d’azione denominata *“Linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie”* comprende lo sviluppo di una educazione inclusiva e di qualità. Tra le misure di implementazione, quella di maggior rilievo è il Reddito d’inclusione (REI), misura di contrasto alla povertà con carattere universale, con valenza sull’intero territorio nazionale, prevista dalla legge. 15 marzo 2017, n. 33 e disciplinato con D.lgs. 15/09/2017, n. 147 *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*. In questo ambito, il Piano d’azione cerca di intervenire sulla connessione esistente tra povertà materiale e povertà educativa, posto che il lavoro minorile è un fenomeno riscontrabile soprattutto nei contesti di povertà materiale, in cui il livello di scolarizzazione dei fanciulli è limitato. Sono, quindi, individuate una serie di azioni di rafforzamento dell’influenza del sistema educativo, anche attraverso la partecipazione dei minorenni ad attività ludiche, ricreative, sportive e culturali a contrasto del disagio e della esclusione sociale e della disaffezione agli studi.

Altra priorità del IV Piano d’azione, orientata all’obiettivo di eliminare il fenomeno del lavoro minorile, riguarda i *“Servizi socio educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico”*. Quest’ultima si concentra sulla lotta all’abbandono scolastico precoce, adottando strategie di prevenzione nei confronti dei soggetti a rischio, di individuazione delle carenze formative e motivazionali, di rafforzamento delle competenze di base e del recupero dei divari di apprendimento, anche attraverso modelli organizzativi e percorsi didattici innovativi. La finalità è quella di affrontare in maniera *“sinergica”* il problema della dispersione scolastica e dell’integrazione scolastica, mettendo in piedi una serie di iniziative di diversa natura: attività di

orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie ed attività di formazione dei docenti.

La principale dinamica di mutamento nella società italiana è rappresentata dalla crescente presenza sul territorio nazionale di stranieri, specialmente minorenni, che a volte arrivano in Italia non accompagnati, versando, così, in una grave condizione di vulnerabilità sociale, con il rischio di finire nei circuiti del lavoro minorile. Tali tematiche vengono approfondite nella priorità d'azione *"Strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale"*. Tale priorità d'azione prevede anche l'obiettivo di attivare e sostenere percorsi di prevenzione e di inclusione sociale, educativi e d'inserimento lavorativo a favore dei minorenni e giovani adulti italiani, stranieri e Rom, Sinti e Caminanti (RSC).

❖ **Progetti ex lege n. 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".**

Di seguito si indicano alcuni interventi di natura operativa (i più significativi ai fini di questo rapporto) fra i numerosi progetti attivati all'interno della cornice della legge 285/97.

I progetti di seguito illustrati sono finanziati dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 28 agosto 1997, n. 285 (*"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"*), in attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la gestione del Fondo è passata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è attualmente in carico alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

La ripartizione della quota riservata, attraverso decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, avviene per il 50 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e per il restante 50 per cento secondo i seguenti criteri:

- a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose.

Il Fondo è finalizzato a realizzare interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Fondo, tradizionalmente pari a 44 milioni di euro (dalla costituzione fino al 2010), ha visto una dotazione a 30 milioni di euro nel 2014 e di 28 milioni di euro dal 2015.

L'utilizzo dei fondi è monitorato attraverso la raccolta di informazioni sui progetti e sulla gestione finanziaria, dati caricati dalle stesse Città riservatarie all'interno della Banca Dati 285/97 i

cui progetti possono essere visionati mediante il seguente link <http://www.bancadatiprogetti285.minori.it/Main.htm>.

I progetti contro la dispersione scolastica e sulla integrazione scolastica indicati di seguito sono finalizzati a interrompere il circuito fra disaffezione agli studi, dispersione scolastica nelle sue diverse cause originarie (povertà, disagio sociale, immigrazione, appartenenza a categorie particolarmente a rischio di esclusione sociale, come i minorenni Rom, Sinti, Caminanti) e lavoro minorile.

Dispersione scolastica

➤ *Servizio socio educativo 2015-2016*

In continuità con il progetto attivo dal 2010, anche per gli anni 2015-2016 la città di Catania offre su tutto il territorio comunale opportunità di socializzazione e aggregazione ai bambini e ai ragazzi fra i 5 e i 16 anni. Il progetto prevede l'organizzazione di attività sportive, culturali, interventi di sostegno scolastico e laboratori estivi. Tutte le attività sono finalizzate a promuovere la partecipazione sociale, la prevenzione della dispersione scolastica e la prevenzione del disagio.

➤ *Manchi solo tu - Percorsi di integrazione e prevenzione alla dispersione scolastica (VI PIA) 2015*

Il progetto, promosso dalla città di Milano nel 2015, intende prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, che si acuisce soprattutto nella fascia di età tra i 14 e i 16 anni, attraverso la realizzazione di un intervento condiviso che si basi sul riconoscimento tempestivo dei bisogni individuali e l'attivazione di un percorso di recupero della motivazione allo studio e delle lacune formative. E' previsto un monitoraggio costante e una valutazione delle attività.

➤ *Ritorno a scuola - Milano per una scuola sostenibile (VI PIA) 2015*

La città di Milano intende prevenire la dispersione scolastica sia attraverso interventi di sistema a livello cittadino, sia con interventi sui singoli casi. A livello di sistema, il progetto intende promuovere il confronto e il raccordo tra le diverse istituzioni, aumentare la consapevolezza diffusa sul tema dell'evasione dell'obbligo scolastico, anche con interventi di comunicazione. A livello individuale, il progetto intende: favorire il ritorno a scuola e la ripresa di una frequenza regolare per i minori segnalati perché in una condizione di evasione o di rischio di evasione scolastica; rafforzare i legami del minore e della sua famiglia con la rete dei servizi e degli attori territoriali.

➤ *Contrasto alla dispersione scolastica*

In continuità con il progetto attivo dal 1999, la città di Roma intende implementare l'attività del Centro di ascolto nelle scuole del Municipio XI. Gli interventi realizzati dal Centro sono orientati alla prevenzione primaria e secondaria del disagio minorile e familiare, contrastare l'abbandono scolastico, reinserire i minori non frequentanti la scuola nel contesto scolastico e/o professionale, individuare precocemente e prevenire disturbi specifici dell'apprendimento, promuovere l'integrazione scolastica di minori disabili e stranieri. Gli interventi vengono modulati secondo le effettive necessità espresse dagli insegnanti e dalle famiglie. In accordo

con il Municipio, dal 2015 il progetto è stato rimodulato dando maggiore spazio ad interventi di recupero dei casi di evasione scolastica.

➤ *Promozione di diritti e opportunità per i minori e prevenzione del disagio minorile*

In continuità con il progetto attivo dal 2012, Roma realizza interventi di promozione dell'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti e di prevenzione del disagio. Il progetto, attivo nel 2015, è articolato su 5 interventi: 1) Realizzare una ricognizione e uno studio delle pratiche più significative di animazione sociale; 2) Sensibilizzare sulle problematiche degli adolescenti mediante campagne informative *ad hoc*; 3) Accompagnare pre-adolescenti e adolescenti che hanno abbandonato gli studi verso percorsi educativi non formali e di orientamento; 4) Sperimentare azioni innovative volte all'inclusione sociale e all'integrazione scolastica e formativa; 5) Rafforzare il lavoro in rete tra i servizi socio-educativi, le imprese sociali e le organizzazioni della società civile che si occupano degli/delle adolescenti in difficoltà e se ne prendono cura.

➤ *Prevenzione e contrasto del disagio adolescenziale - We Can Fly*

Con tale progetto la città di Roma intende sostenere gli adolescenti che hanno difficoltà di apprendimento e hanno interrotto il percorso scolastico; gli adolescenti che hanno bisogno di migliorare la conoscenza delle proprie abilità e delle opportunità formative e occupazionali; gli adolescenti che vivono malesseri psico-sociali legati alla vita scolastica (bullismo, ecc) e che necessitano di azioni di empowerment per rafforzare la propria autostima. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi individualizzati di orientamento, di tirocini formativi, di percorsi di sostegno al conseguimento della licenza media inferiore e tutoring scolastico; la creazione di un laboratorio di web-radio e la partecipazione da parte di un gruppo selezionato di allievi al Salone dell'orientamento, della formazione e del lavoro Job e Orienta 2016.

➤ *SCU-TER (scuola – territorio) 2015*

La città di Torino intende dare continuità agli interventi messi in atto dal progetto attivo dal 2007 all'interno delle scuole medie superiori della Circoscrizione 3 per prevenire la dispersione scolastica e il disagio individuale degli studenti. Il gruppo di operatori presente all'interno di ogni istituto scolastico ha il compito di ascoltare, accompagnare e sostenere i ragazzi orientandoli verso le iniziative e le opportunità offerte dalla città di Torino, quali laboratori e attività aggregative. Il progetto, attivo nell'anno 2015, intende promuovere un'idea di scuola come luogo di crescita anche oltre l'orario scolastico.

➤ *Ricre-Azione – Pomeriggi ricreativi a scuola*

In continuità con il progetto attivo dal 2003, la città di Torino vuol prevenire la dispersione scolastica e offrire opportunità di aggregazione positiva per i bambini e i ragazzi che vivono nella Circoscrizione 6, caratterizzata da problematiche socio-economiche e culturali. Il progetto è realizzato in collaborazione con le scuole elementari e medie della zona, che mettono a disposizione gli spazi per le attività in orario post-scolastico o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, mentre d'estate le attività saranno svolte negli spazi del centro di aggregazione. Sono previsti interventi di sostegno scolastico e attività ludiche e sportive attraverso le quali si vuol stimolare il senso di appartenenza alla comunità favorendo così anche

l'integrazione dei minori stranieri.

➤ *Test di orientamento "Arianna" 2016*

Si intende contrastare la dispersione scolastica attraverso azioni di orientamento scolastico. Il Test di Orientamento Arianna viene somministrato a tutti i ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado statali e ad alcune paritarie che ne fanno richiesta. Il Test Arianna è in grado di evidenziare le attitudini e le potenzialità degli studenti con riferimento a cinque aree del pensiero: logico, astratto-simbolico, linguistico, strategico e concreto-spaziale. Il questionario motivazionale rileva la percezione che l'allievo ha di riuscita e motivazione allo studio, il metodo e le strategie adottate, l'apertura alle esperienze di vita e i principali interessi per attività, ambiti e lavori. Gli esiti del test vengono presentati dagli orientatori agli insegnanti e alle famiglie che ne fanno richiesta attraverso incontri dedicati.

Integrazione scolastica

➤ *La città e la cultura dell'accoglienza – la scuola, la famiglia, il territorio. La rete dei centri di alfabetizzazione. 2016*

In continuità con il progetto attivo dal 2000, la città di Firenze vuol favorire l'integrazione degli alunni stranieri delle scuole elementari e medie, supportandoli nell'apprendimento della lingua italiana, così da prevenire l'insuccesso scolastico. I Centri di alfabetizzazione costituiscono una rete di servizi progettati per favorire il diritto allo studio dei ragazzi stranieri delle scuole di Firenze. I Centri realizzano: laboratori di italiano come seconda lingua, interventi di mediazione linguistico-culturale, interventi di facilitazione della comunicazione fra le famiglie immigrate e la scuola, percorsi interculturali nelle classi, iniziative e percorsi di conoscenza e valorizzazione delle culture d'origine; corsi di formazione per gli insegnanti. Grazie all'attività dei Centri, negli anni si è raggiunto un significativo miglioramento dell'integrazione dei ragazzi stranieri nella comunità locale.

➤ *Mediatori culturali 2016*

In continuità con il progetto attivo dal 2001, Genova promuove l'accoglienza e l'inserimento a scuola di bambini e ragazzi stranieri di recente immigrazione attraverso interventi di mediazione culturale. I mediatori hanno il compito di supportare i bambini stranieri nella comprensione linguistica e facilitare la relazione tra la scuola e le famiglie straniere, valorizzando la cultura di provenienza e la comprensione della cultura ospitante. Sono previste, inoltre, attività di promozione dell'intercultura nelle classi, volte a stabilizzare i bambini stranieri da più tempo residenti, tutelare e valorizzare le lingue e le culture di provenienza.

➤ *SCUOLE APERTE AZIONE B. Avanti il prossimo! Un sogno di integrazione attraverso la musica... "la differenza ci unisce più che mai" (VI PIA) 2015-2016*

La città di Milano promuove l'integrazione scolastica dei ragazzi stranieri attraverso la musica. Gli alunni della scuola media Quintino Di Vona hanno dato vita ad un'orchestra, denominata Golfo Mistico, con l'obiettivo di facilitare l'apprendimento della lingua italiana da parte dei ragazzi non madrelingua e creare coesione sociale tra ragazzi di culture molto diverse.

Il progetto intende potenziare tale esperienza aprendola al territorio (corso di potenziamento musicale anche per ragazzi esterni alla scuola), contaminandola con altre sonorità (corso di strumenti etnici) e disseminando l'esperienza in altre scuole (corso di linguaggio video con realizzazione di un videoclip, un CD allegato ad un fumetto e un documentario sul GM); rafforzare l'inclusione sociale con un corso di musicoterapia rivolto ai ragazzi con disabilità e con due stage estivi di Laboratorio della canzone; rafforzare l'integrazione e la coesione sociale dei ragazzi della zona con la creazione di una banda musicale.

➤ *Lotta alla dispersione scolastica "Provaci ancora Sam"*

In continuità con il progetto attivo dal 1998, si intende prevenire la dispersione scolastica attraverso interventi sia nell'ambito scolastico che extrascolastico, in una logica di integrazione tra scuola e territorio. Il progetto si rivolge, da un lato, ai ragazzi delle scuole medie (11-14 anni e in via sperimentale anche ai bambini di 4° e 5° elementare) che hanno difficoltà nello studio, difficoltà relazionali, difficoltà di inserimento per cui corrono un elevato rischio di dispersione scolastica per prevenire gli insuccessi formativi, dall'altro, ai ragazzi dai 14 ai 16 anni ripetenti o che hanno abbandonato gli studi per permettere loro di conseguire la licenza media e favorirne l'inserimento professionale. I ragazzi vengono seguiti attraverso un percorso individualizzato con attività scolastiche ed extrascolastiche.

❖ **Progetto per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti – PON "Inclusione" programmazione 2014-2020**

Promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il MIUR e con il supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti, il *Progetto per l'inclusione di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti* ha come finalità di ridurre la dispersione scolastica e di favorire processi di inclusione dei bambini e adolescenti RSC, di promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi e di costruire una rete di collaborazione tra le città riservatarie *ex lege*. 285/97 che aderiscono alla sperimentazione. Il progetto coinvolge i due principali ambiti di vita di bambini e adolescenti RSC: la scuola e il contesto abitativo.

Nell'ambito della scuola, l'obiettivo è offrire strumenti affinché questa diventi ancora più capace di sostenere le scelte delle famiglie RSC di investire in istruzione, di essere più inclusiva per tutti e di essere luogo di partecipazione effettiva di tutti gli alunni e delle loro famiglie, nello specifico degli alunni e delle famiglie RSC; gli strumenti operativi sono il *Cooperative Learning*, il *Learning by Doing* e le attività laboratoriali.

Il lavoro nei contesti abitativi dei bambini è stato finalizzato alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia.

Il progetto prosegue la sua sperimentazione a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", che intende sostenere la definizione di modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione.

ARTICOLO 2

Nel nostro ordinamento il lavoro minorile è disciplinato dalla legge n. 977 del 1967 (*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti* – ALLEGATO 7), modificata dal D.Lgs. n. 179/2009. L'art. 3 della predetta legge prevede espressamente che *“L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”*.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

La legge n. 296/2006, art. 1, comma 622 (ALLEGATO 8), ha stabilito che *“L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”*. Si afferma, in sostanza, il principio in virtù del quale l'età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico evidenziando, dunque, il collegamento funzionale che esiste tra assolvimento dell'obbligo scolastico ed accesso al lavoro. Sotto tale profilo la normativa italiana, che ha elevato l'età di accesso al lavoro da quindici a sedici, è non solo conforme ma anche più garantista delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, della convenzione in esame.

ARTICOLO 3

L'articolo 4 della citata legge n.977/1967 – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione – sancisce il divieto di adibire al lavoro i bambini, intendendosi per tali i minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico, fatte salve le eccezioni di seguito esposte.

Gli uffici territoriali del *lavoro* possono autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

Nei casi sopra indicati, i bambini e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. (art. 8 L. n. 977/67). Le visite mediche devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro, non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

L'art. 42 del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, ha abolito, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la visita medica preventiva e periodica per i minori (ferma restando, comunque, la necessità dell'autorizzazione al lavoro da parte degli uffici territoriali del Ministero).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha adottato il decreto 27 aprile 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018), che individua specificatamente nell'apposito Allegato

A¹ le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

In sede di adozione del citato decreto sono state anche consultate le organizzazioni dei datori di lavoro (CONFITARMA e FEDARLINEA) e dei lavoratori (CGIL – CISL – UIL) del settore.

Le attività lavorative a bordo delle navi di cui sopra possono essere svolte dai minori di anni diciotto solo per scopi didattici o di formazione professionale. A condizione però che siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 4

L'art. 2, comma 1, della legge 977/67 sopracitata stabilisce:

“1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

- a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
- b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare”.

Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla suddetta legge (comma 2).

Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

Le ragioni delle esclusioni di cui al comma 1 sopra citato risiedono nell'occasionalità del lavoro prestato e nel fatto che esso venga svolto comunque in un ambito familiare.

Il comma 2 costituisce, invece, una clausola di favore per le lavoratrici madri, qualora il D.Lgs. n. 151/01 contenga previsioni migliori di quelle previste dalla legge a tutela dei minori (n. 977/67).

Infine, la disciplina a bordo delle navi è molto specifica e dettagliata, in quanto tiene conto delle peculiarità del lavoro svolto a bordo, che non può essere in tutto equiparato agli altri lavori per ragioni di sicurezza pubblica, che non consentono l'interruzione del servizio.

ARTICOLO 5

¹ Allegato A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

- a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
- b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
- c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
- d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
- e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
- f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
- g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
- h) il servizio di guardia notturna;
- i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;
- l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
- m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
- n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.

Non risulta che l'Italia abbia limitato l'applicazione della Convenzione per insufficienza di risorse.

ARTICOLO 6

Tale articolo prevede una deroga alle disposizioni della Convenzione in caso di lavoro svolto da bambini e minori nell'ambito della scuola o di altra istituzione formativa, ovvero nelle imprese da ragazzi che abbiano compiuto i 14 anni, purché il lavoro si svolga secondo le condizioni prescritte dall'autorità competente e vi sia insito l'elemento formativo.

L'ordinamento italiano prevede una disciplina apposita per i casi di c.d. "alternanza scuola-lavoro", contenuta nel D.Lgs. n. 77/2005 (*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53*). In particolare, il predetto decreto, all'art. 1, stabilisce che "gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere scolastico nell'ambito del contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, (...) l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare".

A partire dal 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il progetto "Get Up": Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione.

Si tratta di un percorso sperimentale rivolto agli adolescenti che coinvolge alcune Città Riservatarie *ex lege* 285/97: Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Genova, Napoli, Roma e Venezia. Il progetto prevede attività sperimentali che facciano perno sulla realtà della scuola e del territorio. La scuola e le amministrazioni comunali sono, quindi, i due attori istituzionali fondamentali, chiamati a facilitare l'espressione della capacità ideativa e concreta dei ragazzi e delle ragazze e ad assicurare il processo di osmosi tra scuola e comunità locale.

La sperimentazione intende sostenere l'autonomia dei ragazzi anche tramite la possibilità di interlocuzione con le istituzioni che promuovono il progetto a livello locale e nazionale. L'individuazione di modalità innovative di coinvolgimento fra scuola e territorio è, infatti, una delle sfide del progetto. I ragazzi hanno l'opportunità di affrontare problemi e proporre delle soluzioni; in questo modo il progetto intende contribuire ai processi individuali di sviluppo delle *life skills*, che vanno intese in senso lato come capacità individuali e sociali sviluppabili grazie alla possibilità di avere accesso a molteplici e differenti opportunità di esperienza.

Il progetto si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 14 ed i 18 anni che frequentano le scuole secondarie di II grado, classi III e IV, ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni appartenenti a gruppi extrascolastici già istituiti (per esempio centri di aggregazione comunali), dirigenti scolastici e docenti, amministrazioni locali.

Gli obiettivi della sperimentazione sono: sostenere e promuovere le capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità da parte degli adolescenti; far sì che i ragazzi possano, attraverso la partecipazione al progetto sperimentale, sviluppare maggiori competenze e conoscenze che siano riconosciute e spendibili nella propria vita formativa e lavorativa, soprattutto nell'ottica di favorire la consapevolezza delle proprie possibilità, che consenta loro di avere un approccio attivo verso il proprio futuro formativo e professionale; valorizzare il contesto scolastico come luogo ideativo di progetti che mirino a coinvolgere i territori e il tessuto locale in una prospettiva di utilità sociale e di rafforzamento del legame di cittadinanza; favorire una riflessione e una condivisione sul piano teorico-metodologico rispetto alla programmazione e l'attuazione di interventi rivolti ad adolescenti che abbiano come finalità quella di sostenere e rilanciare le capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità dei ragazzi.

I gruppi di studenti coinvolti sono stati accompagnati verso percorsi/approcci che meglio di altri possono dare forma ai principi culturali e agli obiettivi della sperimentazione, quali la creazione di: a) cooperative scolastiche o l'elaborazione di progetti, b) Service Learning.

Nella scuola le sperimentazioni sono state realizzate all'interno di classi target oppure come gruppi interclasse e rientrano nei percorsi di alternanza scuola-lavoro attivabili *ex lege* 107/2015.

Le cooperative scolastiche possono essere distinte in due modelli prevalenti: l'associazione cooperativa scolastica (ACS proposta nelle scuole di ogni ordine e grado) e la cooperativa per la transizione (CPT, cooperative vere e proprie con la caratteristica di associare studenti e docenti, al fine di favorire l'accompagnamento e il passaggio dello studente dalla formazione al lavoro). Queste sono organizzazioni del tutto simili a una "normale" cooperativa e rappresentano un modo di realizzare l'attività didattica all'interno di una o più classi della scuola secondaria come luogo di sperimentazione di forme di democrazia, autogestione, collaborazione, solidarietà e orientamento verso il lavoro.

Il Service Learning è, invece, una metodologia di insegnamento che combina lo studio (che avviene all'interno della scuola) con l'impegno a favore della comunità locale. Il Service Learning consiste in un legame non casuale né sporadico, ma consente che lo studio e l'esperienza sul campo siano effettivamente finalizzati a dare un contributo alla soluzione di un problema reale della comunità locale.

Si rappresenta, inoltre, che nel nostro paese negli ultimi anni la collaborazione formativa tra la scuola e il mondo del lavoro ha visto importanti sviluppi in due direzioni: da un lato il potenziamento dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge n. 107/2015 e, dall'altro, la valorizzazione dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal d. lgs. n. 81 del 2015, attuativo della legge n. 183/2014, (cosiddetto *Jobs – Act*). L'art. 43 del d.lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore, in tutti i settori di attività. Ciò in quanto il predetto contratto è finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull'alternanza scuola/lavoro per l'appunto, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di età il percorso obbligatorio di istruzione anche attraverso una formazione "*on the job*".

ARTICOLO 7

Si rinvia a quanto riferito *sub* Articolo 3, in merito all'autorizzazione dei competenti uffici territoriali del Ministero nonché alla necessità delle visite mediche preventive effettuate da un medico del Servizio sanitario nazionale, come previsto, rispettivamente, dagli artt. 4, comma 2, e 8 della legge n. 977/67).

ARTICOLO 8

Come già detto *sub* articolo 3 della Convenzione, la legge (art. 4, comma 2, legge 977/67) consente agli uffici territoriali del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, l'impiego dei minori – anche di età inferiore a 15 anni – in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, che all'articolo 2 stabilisce: *“1. L'ispettorato provinciale del lavoro può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli o riprese cinematografiche, sempreché non si tratti di lavoro pericoloso per la sua integrità fisica e biopsicologica e non si protragga oltre le ore 24. Il fanciullo o l'adolescente che sia stato impegnato in tali prestazioni dovrà, a prestazione compiuta, godere di un riposo di almeno 14 ore consecutive. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore, nonché la sua osservanza dell'obbligo scolastico. Il procedimento si conclude con provvedimento espresso, debitamente motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. Resta salva la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni del termine previsto dal presente regolamento”*.

ARTICOLO 9

La violazione delle disposizioni a tutela del lavoro minorile comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26 della legge n. 977/1967. Il responsabile del rispetto della conformità alle previsioni della Convenzione è il datore di lavoro e a lui sono dirette le sanzioni previste dal suddetto art. 26.

In particolare, i casi più gravi – quali la violazione del divieto di adibire al lavoro i bambini ed i minori che, a seguito di visita medica, non risultano più idonei ad un determinato lavoro e l'inosservanza del limite minimo di età per l'ammissione al lavoro e delle norme in materia di sicurezza e di orario di lavoro – sono punite con le misure dell'arresto fino a sei mesi o, in alcuni casi, dell'ammenda fino a euro 5.164. Si evidenzia al riguardo – a conferma della particolare attenzione garantita dal Legislatore nazionale alla tutela del lavoro minorile – che la depenalizzazione disposta dal Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) non ha interessato le violazioni in oggetto, che continuano ad avere natura penale.

Tra i provvedimenti normativi a tutela dei minori si annovera la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante *“Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”*, che ha introdotto nuove misure per combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura (“Legge sul caporalato”). Tale legge ha innovato il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art. 603-bis c.p.), confermando l’aggravante specifica che comporta l’aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa. Più specificamente, la nuova legge ha esteso gli obiettivi del Fondo per le vittime della tratta (Fondo Anti-Tratta) – previsti ai sensi della legge n. 228/2003 – anche alle vittime di reclutamento illegale e di sfruttamento del lavoro. In conformità all’art. 18 del Testo Unico dell’Immigrazione (D. Lgs. n.286/1998), il fondo finanzia l’attuazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale/protezione a favore delle vittime.

Si ricorda, infine, il Decreto Legislativo n. 136/2016, concernente il distacco dei lavoratori in ambito UE, che all’art.3, comma 5, prevede che nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati siano puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, aumentata fino a sei volte.

PARTI III E V – ACCERTAMENTI ISPETTIVI

L’attività di vigilanza sul lavoro minorile è esercitata dall’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata **Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)**, previsto dal decreto legislativo n. 149 del 2015, in attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro del 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. *Jobs Act*) ed istituito a decorrere dal 1 gennaio 2017. L’INL integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, al fine di semplificare e razionalizzare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, svolgendo le attività ispettive già esercitate dagli enti citati.

Con riferimento ai risultati della vigilanza svolta dal personale ispettivo nel corso dell’intero anno 2017, in merito all’applicazione della normativa in materia di lavoro minorile, si fa presente che sono stati accertati n. 220 illeciti penali e amministrativi concernenti l’impiego irregolare di minori, dato sostanzialmente coincidente con quello dell’anno 2016 (n. 236), con un incremento di circa il 17% rispetto al 2015 (n. 187). Tale risultato può essere connesso ad un progressivo affinamento della pianificazione e dell’individuazione degli obiettivi dell’attività di vigilanza, realizzato attraverso un’attenta programmazione e supportato dallo svolgimento di azioni ispettive di vigilanza straordinaria mirate a specifici ambiti territoriali e settori merceologici in cui è più radicata l’occupazione irregolare di tale categoria di lavoratori.

In particolare, le violazioni rilevate nell’anno 2017 si riferiscono prevalentemente al settore di attività di servizi di alloggio e ristorazione (codice Ateco I), in cui sono stati contestati n. 98 illeciti concernenti i minori (pari al 44% del totale), a fronte di n. 93 riscontrati nel 2016 (pari al 39% del totale) e n. 57 del 2015 (corrispondenti al 30% del totale) e al settore di Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (codice Ateco G), in cui sono stati riscontrati 34 illeciti relativi a minori (pari al 15% del totale) rispetto ai 32 contestati sia nel 2016 che nel 2015 (pari rispettivamente al 14% e al 17% del totale). Ulteriori settori merceologici coinvolti dall’occupazione illecita di minori nel corso del 2017 sono stati quello agricolo (codice Ateco A) e manifatturiero (codice Ateco C), in ciascuno dei quali sono stati individuati n. 25 illeciti (entrambi pari all’11% del totale), a fronte di 27 illeciti riscontrati in entrambi i settori nel 2016 (anche in tal

caso pari all'11% del totale) e di 35 violazioni contestate in agricoltura e 28 nel manifatturiero nel 2015 (rispettivamente pari al 19% e al 15%).

E' opportuno precisare che il numero degli illeciti riscontrati deve essere rapportato al numero degli accessi ispettivi effettuati complessivamente nei diversi settori merceologici nell'anno di riferimento: l'aumento delle violazioni riscontrate in determinati ambiti di attività è, infatti, una conseguenza della diversa ripartizione dei controlli piuttosto che un indice rivelatore di situazioni di maggiore criticità rispetto al lavoro minorile.

In particolare, con riferimento alle violazioni accertate nel corso dell'anno 2017, la maggiore incidenza di illeciti in relazione ai minori si rinviene nel settore Terziario e, in particolare, nell'ambito delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (codice Ateco R - pari allo 0,53% del totale delle ispezioni effettuate nel settore in questione - n. 1.861) e in quello delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco I - pari allo 0,49% del totale delle ispezioni effettuate nel settore interessato - n. 20.026). I dati riferiti confermano il trend già rilevato nel 2016 (rispettivamente: codice Ateco R, pari allo 0,54% su 2.056 ispezioni effettuate nel settore e codice Ateco I, pari allo 0,39% su 23.664) a fronte dei dati riscontrati nel 2015, che vedono al primo posto il settore dell'Agricoltura (Codice Ateco A - pari allo 0,40% su 8.662 accessi effettuati) seguito da quello delle attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco I - pari allo 0,25% su 22.417).

Infine, si evidenzia che il maggior numero di fattispecie illecite concernenti i minori impiegati irregolarmente è stato riscontrato nei seguenti ambiti regionali: Lombardia (n. 73 nel 2017, pari al 33% del totale, n. 83 nel 2016, pari al 35% del totale e n. 68 nel 2015, pari al 36% del totale); Puglia legge n. 296/2006, art. 1, comma 622 (n. 69 nel 2017, pari al 31% del totale; n. 49 nel 2016, pari al 21% del totale, e n. 21 nel 2015, pari all'11% del totale); Campania (n. 12 nel 2017, pari al 5% del totale, n. 11 nel 2016 pari al 5% del totale e n. 6 nel 2015, pari al 3% del totale) ed Emilia Romagna (n. 11 nel 2017, pari al 5% del totale, n. 28 nel 2016, pari al 12% del totale, e n. 17 nel 2015, pari al 9% del totale) e Basilicata (n. 5 nel 2017, pari al 2% del totale, n. 24 nel 2016, pari al 10% del totale, e n. 1 nel 2015, pari all'1% del totale).

Si allega estratto di verbale di ispezione contenente la contestazione di illeciti in materia di età minima di ammissione al lavoro (ALLEGATI 9 e 10).

ALLEGATI

1. *Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2018;*
2. *Legge 29 ottobre 2016, n. 199;*
3. *Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 "IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016 – 2017";*
4. *Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136;*
5. *Articolo 10 della legge 7 luglio 2016 n. 122;*
6. *Decreto Legislativo n. 81/2015;*

7. *Legge n. 977 del 1967;*
8. *Legge n. 296/2006, art. 1, comma 622;*
9. e 10. Verbali di accertamento ispettivo dell'Ispettorato Territoriale di Matera;
11. Elenco delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alle quali è inviato il presente rapporto.